

ministratione nella seduta del 27 luglio 1932, e sta-
ta Minutata il 19 ottobre 1932 la convenzione re-
lativa all'apertura di un credito di L. 50.000.000
a favore del Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste, ai sensi della legge 24 dicembre 1918,
N. 3134, stabilendosi il relativo tasso d'interesse
nella misura del 2.25%, pari a quello adotta-
to dallo Stato nel corrente anno per la deter-
minazione della annualità di bonifici.

Prima ancora che l'anzidetta convenzione
avesse riportato le approvazioni di legge, e in-
tervenuto il R. D. L. 22 ottobre 1932 N. 1378, il qua-
le stabilisce che il tasso d'interesse, da adottarsi
 dallo Stato nella determinazione delle annualità
relative ad ogni specie di contributo o convenzione
statale, nelle opere di bonifica ed in tutte le
altre opere pubbliche, non possa superare il
6.50% annuo.

In base a tali disposizioni di legge ed
ai conseguenti accordi intervenuti fra il Mini-
stero delle Finanze e i vari Istituti circa la ri-
duzione del tasso da applicarsi nelle operazioni
di sconto di annualità statali, il Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste ha richiesto che,
a modifica delle precedenti intese, il saggio di